



Organismo di mediazione della Camera di commercio di Sondrio
in associazione con l'Ordine degli Avvocati di Sondrio n. 1021

TARIFFE – (documento aggiornato al 30 maggio 2025)

1. IMPORTI DOVUTI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA E L'ADESIONE.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di **indennità** (date dalla somma delle spese di avvio e delle spese di mediazione), oltre alle **spese vive**.

Le indennità per il primo incontro sono riportate nelle tabelle allegate e sono differenziate a seconda che si tratti di mediazioni in materie obbligatorie¹ o demandate dal Giudice (**Tabella A**) oppure di mediazione "volontarie" (**Tabella B**). Le indennità devono essere versate:

- dalla parte istante, contestualmente al deposito della domanda,
- da ciascuna parte chiamata in mediazione, contestualmente all'adesione e, in ogni caso, prima dell'incontro.

TABELLA A
INDENNITÀ PER IL 1° INCONTRO
MATERIE OBBLIGATORIE O DEMANDATE DAL GIUDICE

		SPESE DI AVVIO		SPESE DI MEDIAZIONE		IMPORTO DA VERSARE	
valore della lite (€)		senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA
fino a 1.000,00		32,00	39,04	48,00	58,56	80,00	97,60
da 1.000,01 a 50.000,0		60,00	73,20	96,00	117,12	156,00	190,32
oltre 50.000,00		88,00	107,36	136,00	165,92	224,00	273,28
Indeterminabile	basso	88,00	107,36	48,00	58,56	136,00	165,92
	medio			96,00	117,12	184,00	224,48
	alto			136,00	165,92	224,00	273,28
Soggetti esenti IVA : imposta di bollo di € 2,00 qualora l'importo da pagare sia superiore a € 77,47							

Materie Obbligatorie

Si rammenta che le materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità in giudizio sono così individuate dall'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.*

TARIFFE

TABELLA B – INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PER IL 1° INCONTRO MATERIE VOLONTARIE							
valore della lite (€)	SPESE DI AVVIO		SPESE DI MEDIAZIONE		IMPORTO DA VERSARE		
	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA	
fino a 1.000,00	40,00	48,80	60,00	73,20	100,00	122,00	
da 1.000,01 a 50.000,0	75,00	91,50	120,00	146,40	195,00	237,90	
oltre 50.000,00	110,00	134,20	170,00	207,40	280,00	341,60	
Indeterminabile	basso	110,00	134,20	60,00	73,20	170,00	207,40
	medio			120,00	146,40	230,00	280,60
	alto			170,00	207,40	280,00	341,60
Soggetti esenti IVA : imposta di bollo di € 2,00 qualora l'importo da pagare sia superiore a € 77,47							

Valore indeterminato e spese di mediazione

Qualora la domanda di mediazione riporti un valore indeterminabile della lite si applicano gli importi indicati nelle tabelle A e B, sulla base di quanto indicato nella domanda (alto, medio, basso). In assenza di tali indicazioni verrà applicato, per le spese di mediazione (l'importo delle spese di avvio rimane fisso), l'importo corrispondente al valore "alto". Tali importi dovranno essere eventualmente conguagliati a seguito della determinazione del valore della controversia medesima in occasione del 1° incontro, sempre che la procedura prosegua oppure si concluda con accordo.

Spese vive	
Per ogni parte chiamata in mediazione per la quale non sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) la parte istante deve versare, contestualmente al deposito della domanda, le spese vive di notifica, pari a:	
- Raccomandate nazionali:	€ 6,00 oltre IVA (pari a € 7,32)
- Raccomandate estere:	€ 12,00 oltre IVA (pari a € 14,64)

Tutti versamenti – per indennità e per spese vive- devono essere effettuati a mezzo AVVISO PAGO PA generato con il **modulo SIPA** prima dell'invio nel modulo di domanda/adesione. La ricevuta di pagamento va inserita tra gli allegati della domanda/adesione. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Organismo tel. 0342527.215/243 Mail: serviziomediazione@so.camcom.it.

ATTENZIONE. Il mancato versamento delle indennità e delle spese vive determina la sospensione della domanda, senza avvio della procedura di mediazione.

Quando il primo incontro si conclude senza che l'accordo sia stato raggiunto e senza che le parti si siano accordate per proseguire con incontri successivi, non sono dovuti pagamenti ulteriori rispetto a quanto già versato.

2. ULTERIORI IMPORTI DOVUTI IN CASO DI ACCORDO AL PRIMO INCONTRO O DI PROSECUZIONE DELLA MEDIAZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO.

Le parti sono tenute al versamento di ulteriori importi a titolo di spese di mediazione, nei seguenti casi, differenziati a seconda che si tratti di mediazioni obbligatorie o demandate dal Giudice (**Tabella C**) oppure di mediazioni volontarie (**Tabella D**) qualora:

- sia stato raggiunto un accordo di conciliazione al 1° incontro;

Organismo di mediazione della Camera di commercio di Sondrio
in associazione con l'Ordine degli Avvocati di Sondrio - n. 1021

TARIFFE

- la procedura prosegue oltre il 1° incontro, con importi da corrispondere prima dell'incontro successivo.

TABELLA C - ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE MATERIE OBBLIGATORIE O DEMANDATE				
valore della lite (€)	Prosecuzione oltre il 1° incontro		Accordo al 1° incontro	
	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA
fino a 1.000	16,00	19,52	17,60	21,47
da 1.000,01 a 5.000,00	32,00	39,04	35,20	42,94
da 5.000,01 a 10.000,00	136,00	165,92	149,60	182,51
da 10.000,01 a 25.000,00	256,00	312,32	281,60	343,55
da 25.000,01 a 50.000,00	480,00	585,60	528,00	644,16
da 50.000,01 a 150.000,00	824,00	1.005,28	906,40	1.105,81
da 150.000,01 a 250.000,00	1.064,00	1.298,08	1.170,40	1.427,89
da 250.000,01 a 500.000,00	1.864,00	2.274,08	2.050,40	2.501,49
da 500.000,01 a 1.500.000,00	2.984,00	3.640,48	3.282,40	4.004,53
da 1.500.000,01 a 2.500.000,00	3.544,00	4.323,68	3.898,40	4.756,05
da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	5.064,00	6.178,08	5.570,40	6.795,89
Oltre 5.000.000,00	0,2 %, oltre IVA		0,22 %, oltre IVA	
Soggetti esenti IVA : imposta di bollo di € 2,00 qualora l'importo da pagare sia superiore a € 77,47				

TABELLA D - ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE MATERIE VOLONTARIE				
valore della lite (€)	Prosecuzione oltre il 1° incontro		Accordo al 1° incontro	
	senza IVA	con IVA	senza IVA	con IVA
fino a 1.000	20,00	24,40	22,00	26,84
da 1.000,01 a 5.000,00	40,00	48,80	44,00	53,68
da 5.000,01 a 10.000,00	170,00	207,40	187,00	228,14
da 10.000,01 a 25.000,00	320,00	390,40	352,00	429,44
da 25.000,01 a 50.000,00	600,00	732,00	660,00	805,20
da 50.000,01 a 150.000,00	1.030,00	1.256,60	1.133,00	1.382,26
da 150.000,01 a 250.000,00	1.330,00	1.622,60	1.463,00	1.784,86
da 250.000,01 a 500.000,00	2.330,00	2.842,60	2.563,00	3.126,86
da 500.000,01 a 1.500.000,00	3.730,00	4.550,60	4.103,00	5.005,66
da 1.500.000,01 a 2.500.000,00	4.430,00	5.404,60	4.873,00	5.945,06
da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	6.330,00	7.722,60	6.963,00	8.494,86
Oltre 5.000.000,00	0,2 %, oltre IVA		0,22 %, oltre IVA	
Soggetti esenti IVA : imposta di bollo di € 2,00 qualora l'importo da pagare sia superiore a € 77,47				

TARIFFE

3. MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO RAGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE AL PRIMO INCONTRO.

Qualora l'accordo di conciliazione sia raggiunto successivamente al 1° incontro, le parti dovranno inoltre le maggiorazioni indicate, rispettivamente, nelle **Tabella C.bis e D.bis**.


TABELLA C.bis - MAGGIORAZIONE IN CASO DI ACCORDO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL 1° - MATERIE OBBLIGATORIE O DEMANDATE		
valore della lite (€)	IMPORTI DA VERSARE	
	senza IVA	con IVA
fino a 1.000	4,00	4,88
da 1.000,01 a 5.000,00	8,00	9,76
da 5.000,01 a 10.000,00	34,00	41,48
da 10.000,01 a 25.000,00	64,00	78,08
da 25.000,01 a 50.000,00	120,00	146,4
da 50.000,01 a 150.000,00	206,00	251,32
da 150.000,01 a 250.000,00	266,00	324,52
da 250.000,01 a 500.000,00	466,00	568,52
da 500.000,01 a 1.500.000,00	746,00	910,12
da 1.500.000,01 a 2.500.000,00	886,00	1.080,92
da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	1.266,00	1.544,52
Oltre 5.000.000,00	+ 25 % dell'importo versato, oltre IVA	
Soggetti esenti IVA : imposta di bollo di € 2,00 qualora l'importo da pagare sia superiore a € 77,47		

TABELLA D.bis - MAGGIORAZIONE IN CASO DI ACCORDO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL 1° - MATERIE VOLONTARIE		
valore della lite (€)	IMPORTI DA VERSARE	
	senza IVA	con IVA
fino a 1.000	5,00	6,10
da 1.000,01 a 5.000,00	10,00	12,20
da 5.000,01 a 10.000,00	42,50	51,85
da 10.000,01 a 25.000,00	80,00	97,60
da 25.000,01 a 50.000,00	150,00	183,00
da 50.000,01 a 150.000,00	257,50	314,15
da 150.000,01 a 250.000,00	332,50	405,65
da 250.000,01 a 500.000,00	582,50	710,65
da 500.000,01 a 1.500.000,00	932,50	1.137,65
da 1.500.000,01 a 2.500.000,00	1.107,50	1.351,15
da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	1.582,50	1.930,65
Oltre 5.000.000,00	+ 25 % dell'importo versato, oltre IVA	
Soggetti esenti IVA : imposta di bollo di € 2,00 qualora l'importo da pagare sia superiore a € 77,47		

Organismo di mediazione della Camera di commercio di Sondrio
in associazione con l'Ordine degli Avvocati di Sondrio - n. 1021
TARIFFE

Lo schema che segue riassume il funzionamento del sistema tariffario.

ESEMPIO SPESE PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DI VALORE NON SUPERIORE A € 1.000



TARIFFE

4. RICONOSCIMENTO DEL CENTRO UNICO DI INTERESSI

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle indennità di mediazione (spese di avvio più spese di mediazione), quando più soggetti rappresentano un centro unico di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

Ai fini dell'individuazione del Centro Unico di Interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.

Per l'individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano partecipare alla mediazione, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi confliggenti.

Si precisano di seguito criteri e procedure adottati presso questo Organismo di Mediazione.

1. Non costituiscono, di norma, Centro unico di interessi:
 - a) i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria,
 - b) i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,
 - c) i creditori o i debitori solidali o parziali;
 - d) il fideiussore e il debitore principale.
2. La sussistenza del Centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda e/o nell'adesione, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.so.camcom.gov.it nella sezione dedicata alla mediazione, indicando il soggetto capofila (indicazione tassativa ai fini della fatturazione).
3. Il riconoscimento del Centro unico di interessi è disposto dal Responsabile dell'Organismo.
4. Il riconoscimento della sussistenza del Centro unico di interessi potrà essere oggetto di riconsiderazione da parte del Responsabile dell'Organismo, anche su proposta motivata del mediatore formulata a verbale, dopo avere consultato le parti in contraddittorio tra loro.
5. Qualora, non configurandosi un Centro unico di interessi, vi siano più soggetti assistiti dal medesimo legale, le indennità di mediazione imputate a ciascun soggetto, su richiesta formulata in sede di domanda/adesione, saranno rapportate al valore della singola quota/percentuale/parte del valore della controversia, riferita e/o riferibile ai medesimi.
In tali casi, in sede di domanda/adesione, oltre al valore complessivo della controversia, dovrà essere indicato il valore (certo o presunto) della quota/percentuale/parte riferita a ciascun soggetto partecipante al procedimento di mediazione.
In mancanza di tali indicazioni, le indennità di mediazione verranno rapportate, per ciascun soggetto, al valore complessivo della controversia.

Sondrio, 30 maggio 2025

Il Responsabile dell'Organismo
Marco Bonat